

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1619**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MARINI, CREMA, DEL TURCO, MANIERI,  
LABELLARTE e CASILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2002**

—————

**Istituzione dell’Autorità italiana per la sicurezza alimentare**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità - oltre che l'opportunità - di istituire un'Autorità italiana per la sicurezza alimentare trae origine da due esigenze: la riorganizzazione dei poteri pubblici nella materia, per coordinare l'attività di acquisizione e analisi dei dati utili per dar corso agli interventi pubblici in un settore tanto delicato e importante per la comunità, che abbia luogo su rigorose basi scientifiche e con la dovuta rapidità, affinché essa sia adeguata alla domanda che via via si manifesta e risulti, pertanto, sicuramente efficace; la creazione, da parte dell'Unione europea, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha come presupposto una stretta collaborazione con gli Stati membri e, in particolare, con gli organismi dei medesimi Stati che, a vario titolo e livello, operano nel settore, con l'espressa e precisa finalità di «rafforzare l'attuale sistema di assistenza scientifica e tecnica non più in grado di soddisfare le crescenti esigenze» (come si legge nel preambolo del regolamento istitutivo, regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002).

La legge intende, pertanto, dar corpo a un idoneo e adeguato organismo, che, per simmetria con quanto è stato disposto per l'Autorità europea e la sua struttura organizzativa, prende la denominazione e la struttura che qui si propongono.

L'articolo 1 reca la norma istitutiva dell'Autorità italiana e l'articolo 2 definisce i caratteri (la personalità giuridica) e le prerogative (l'indipendenza) di essa e ne evidenzia la funzione di elemento del sistema ufficiale europeo di controllo.

L'articolo 3 stabilisce le finalità del nuovo organismo, che, come quelle poste per l'Autorità europea, riguardano la tutela della sa-

lute e degli interessi dei consumatori, ma anche la tutela dell'ambiente (che il citato regolamento comunitario menziona più volte fra gli scopi dell'Autorità europea), con competenza ad ampio raggio nelle fasi di attività che l'articolo 4 assegna al nuovo soggetto: la valutazione scientifica dei rischi e la comunicazione di questi all'istituzione o altra organizzazione operante per la gestione dei medesimi, ai consumatori e agli altri soggetti a vario titolo interessati. Come si vede già dal testo dell'articolo 4, l'Autorità italiana - come, peraltro, l'Autorità europea - non si inserisce, ordinariamente, nell'attività di gestione del rischio, che rappresenta l'altra fase - accanto a quelle della valutazione e della comunicazione - dell'analisi del rischio; l'articolo stesso pone in risalto il principio di trasparenza che deve caratterizzare i rapporti con i cittadini, alla luce delle risultanze dell'attività di valutazione scientifica dei rischi per la salute umana, necessaria nell'elaborazione dei piani di gestione e base dell'assistenza tecnica che l'Autorità è tenuta a prestare all'istituzione (o altra organizzazione) deputata a gestire il rischio.

L'articolo 5, ricollegandosi all'articolo 27 del citato Regolamento comunitario, disciplina un particolare aspetto dei rapporti del nuovo organismo con l'Autorità europea, la quale dispone, fra i suoi organi, di un «foro consultivo», costituito dai rappresentanti degli «organi competenti» degli Stati membri, e di una rete di sistemi di controllo, di cui ciascuno Stato-membro è elemento costitutivo.

L'articolo 6 evidenzia la posizione dell'Autorità italiana nell'ambito del processo di analisi del rischio, nella fase che prelude all'attività (governativa, diretta o tramite apposita organizzazione), consistente in com-

piti operativi che si compendiano nella gestione del rischio.

Gli articoli da 7 a 11 disciplinano l'organizzazione interna dell'Autorità. Trattandosi di persona giuridica *indipendente* (confronta articolo 2), l'Autorità dispone di un presidente e di un organo collegiale a competenza generale da denominarsi «consiglio» *tout court* - e non, come il corrispondente organo dell'Autorità europea, consiglio di amministrazione, considerati i compiti di valutazione scientifica che, con il supporto degli organi di cui all'articolo 10, esso è, in primo luogo, chiamato a svolgere. Gli organi di supporto cui si è testè accennato, denominati comitati scientifici, hanno carattere, appunto, squisitamente scientifico ai fini della valutazione dei rischi per la salute conseguenti ad anomalie nell'alimentazione (presenza di alimenti inadatti al consumo umano per loro natura o a causa di effetti nocivi dei mangimi o per adulterazione, contaminazione, deterioramento). Inoltre, per garantire l'articolazione regionale dell'Autorità, vengono istituiti, quali organi di questa, i comitati regionali di collegamento.

L'Autorità disporrà di personale in misura idonea a far fronte ai suoi compiti, calcolabile, come limite massimo, in cinquanta unità (considerato, fra l'altro, che per l'Autorità europea si prevede l'utilizzo di circa 250 dipendenti); un dirigente, nominato dal consiglio, svolgerà le funzioni di responsabile del personale.

L'articolo 8 definisce il sistema di elezione del presidente, attivando come proponente il Presidente del Consiglio dei ministri e affidando la nomina al Presidente della Repubblica, che vi provvede con decreto (confronta articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), e ne stabilisce i compiti. Al presidente compete la rappresentanza legale dell'Autorità, in analogia con quanto l'ordinamento prevede, come principio generale, per le persone giuridiche, e, in tale veste, tiene i contatti con i

competenti organi dell'Unione europea. Al presidente sono, altresì, assegnati la presidenza del consiglio e il coordinamento dell'attività dei comitati scientifici di settore di cui all'articolo 10 (funzione che, specie per quanto prevede il comma 5 del predetto articolo, è di particolare importanza) e dei comitati regionali di collegamento di cui all'articolo 11.

L'articolo 9 stabilisce in otto il numero dei membri del consiglio, che, per il disposto dell'articolo 8, risulta così costituito di nove componenti. La nomina degli otto membri compete al Presidente della Repubblica, su designazione paritaria da parte di organi statali e regionali: quattro, infatti, sono designati dalle Camere, due dal Senato e due dalla Camera dei deputati; quattro dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, quale punto di raccordo fra queste. La scelta deve, in ogni caso, cadere su persone competenti nella materia in argomento, facendo in modo che sia rappresentato il più esteso ambito di conoscenze nei singoli settori che formano la materia anzidetta. I compiti di questo organo collegiale sono schematicamente indicati nel comma 3, a partire dalla determinazione del programma di lavoro dell'Autorità, la cui compiuta attuazione avverrà con l'apporto dei comitati scientifici di settore.

Di questi ultimi si occupa l'articolo 10, evidenziando che essi sono formati da esperti scientifici nei singoli settori aventi attinenza con la sicurezza alimentare. Sarà il consiglio a determinarne il numero e le competenze di ciascuno e, quindi, a provvedere alla loro costituzione, stabilendo la composizione di ciascun comitato. Questi organi a carattere rigorosamente scientifico rispondono al consiglio della loro attività nell'ambito della valutazione del rischio, attività che si esplica nell'espressione di pareri scientifici. Il già menzionato comma 5 dell'articolo 10 prevede l'eventualità di questioni multisetoriali o di questioni non rientranti nella specifica competenza di alcun comitato: in tal caso, più

comitati possono essere chiamati a operare congiuntamente.

L'articolo 11 - che assieme all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, ultima parte, e all'articolo 12 contribuisce a determinare il coinvolgimento di regioni e province autonome nel campo della sicurezza alimentare - affida a regioni e province autonome i compiti che non necessitano di assolvimento unitario accentrato fra quelli spettanti, nella materia della sicurezza alimentare, all'Autorità italiana; a tal fine, ciascuna regione e provincia autonoma è chiamata a nominare, con sistema scelto autonomamente, un apposito comitato. Questi comitati tengono costante collegamento con il consiglio dell'Autorità, fornendo, con tempestività, ogni informazione sui rischi che essi abbiano rilevato nel territorio di competenza, nonché sui risultati della loro conseguente attività. I comitati hanno, fra l'altro, la funzione di emettere pareri nel campo della sicurezza alimentare, non discordando dalle risultanze emerse in

campo nazionale ad opera del competente comitato scientifico di settore.

L'articolo 12, alla luce delle disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, quale risulta dalle modificazioni introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, disciplina l'esercizio della potestà legislativa, che, nelle materie concernenti l'oggetto della presente legge (alimentazione e tutela della salute), è ripartita fra Stato («determinazione dei principi fondamentali») e regioni. In questo quadro, le leggi di attuazione dei principi generali della legislazione alimentare posti dal più volte citato Regolamento comunitario e dalla normativa dell'Unione europea che ne consegue sono, pertanto, emanate dalle regioni e dalle province autonome e, dato che si tratta di materie in cui il «rispetto... dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» costituisce un evidente limite alla legislazione italiana, statale e regionale, assume particolare rilievo la legislazione statale di principi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorità italiana  
per la sicurezza alimentare)*

1. È istituita l'Autorità italiana per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «Autorità italiana».

### Art. 2.

*(Configurazione giuridica e rapporti  
in ambito europeo)*

1. L'Autorità italiana ha personalità giuridica pubblica ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità italiana è parte del sistema ufficiale di controllo che fa capo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita con regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

### Art. 3.

*(Finalità)*

1. L'Autorità italiana opera per la tutela della salute e degli interessi dei consumatori, con riguardo altresì alla tutela dell'ambiente, in ogni campo che abbia attinenza con la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

## Art. 4.

*(Compiti)*

1. L'Autorità italiana svolge attività scientifica volta al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3. In particolare, effettua la valutazione scientifica dei rischi per la salute umana derivanti da alimenti, come definiti dall'articolo 2 del citato regolamento (CE) n. 178/2002, o da mangimi destinati alla nutrizione di animali destinati alla produzione alimentare umana. L'Autorità provvede alla più ampia diffusione della propria attività con informazioni ai cittadini che siano rapide, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, ispirando la propria azione al principio della trasparenza. Collabora con il Governo e con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore della sicurezza alimentare, mettendo a disposizione i risultati della propria attività, contribuendo a elaborare i piani generali per la gestione delle crisi, partecipando alle unità di crisi che vengano di volta in volta costituite e fornendo la pertinente assistenza tecnica.

## Art. 5.

*(Collegamento con l'Autorità europea)*

1. L'Autorità italiana è l'organismo la cui rappresentanza contribuisce a comporre il foro consultivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare; essa è altresì l'organizzazione referente per conto dell'Italia nei confronti della citata Autorità europea per tutte le attività, concernenti la valutazione dei rischi e la comunicazione, previste dal citato regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare dagli articoli 17, 27, 36 e 50, soprattutto al fine di costituire la rete europea dei sistemi di controllo in funzione delle finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.

## Art. 6.

*(Collaborazione in sede di gestione dei rischi)*

1. L'Autorità italiana fornisce al Governo ogni elemento di analisi scientifica di cui dispone nella materia della sicurezza alimentare in sede di gestione dei rischi senza, comunque, assumere compiti operativi.

## Art. 7.

*(Organi)*

1. Sono organi dell'Autorità italiana:

- a) il presidente dell'Autorità;
- b) il consiglio;
- c) i comitati scientifici di settore per la valutazione dei rischi per la salute conseguenti ad anomalie nell'alimentazione;
- d) i comitati regionali di collegamento.

2. Il personale dell'Autorità italiana fa capo a un dirigente nominato dal consiglio.

## Art. 8.

*(Presidente)*

1. Il presidente dell'Autorità italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il presidente dell'Autorità ha la rappresentanza legale dell'Autorità medesima, presiede il consiglio e coordina l'attività dei comitati scientifici di settore e regionali. Tiene i contatti con il consiglio di amministrazione dell'Autorità europea tramite il suo presidente e, ove richiesto, con la Commissione dell'Unione europea nella fase di gestione dei rischi.

## Art. 9.

*(Consiglio)*

1. I membri del consiglio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), in numero di otto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione delle Camere e delle regioni e province autonome. Ciascuna Camera designa due componenti; le regioni e province autonome designano, attraverso la Conferenza dei Presidenti, quattro componenti.

2. In ogni caso, le designazioni devono riguardare persone che assicurino il più alto livello di competenza e di conoscenze specialistiche.

3. Il consiglio determina il programma di lavoro dell'Autorità italiana; garantisce l'applicazione delle norme comunitarie e della normativa interna; determina le misure e le sanzioni da adottare in caso di violazione di dette norme; adotta il regolamento finanziario dell'Autorità italiana e provvede, in base al citato regolamento, alla gestione finanziaria dell'Autorità italiana, secondo il bilancio da esso approvato.

## Art. 10.

*(Comitati scientifici di settore)*

1. I comitati scientifici di settore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), sono composti da esperti scientifici nei settori della salute dei vegetali e degli animali destinati all'alimentazione umana, dei prodotti dietetici, degli organismi geneticamente modificati, dagli additivi negli alimenti e nei mangimi, dei contaminanti nella catena alimentare, dei pericoli biologici e in ogni altro settore che abbia attinenza con la sicurezza alimentare.

2. L'individuazione, la costituzione e la determinazione della composizione dei comi-

tati appartengono alla competenza del consiglio, nei cui confronti essi sono responsabili.

3. Ciascun comitato nomina al proprio interno un coordinatore.

4. I comitati formulano, ciascuno nel settore di competenza, i pareri scientifici richiesti all'Autorità italiana e comunque da questa espressi.

5. I comitati, o alcuni di essi, possono operare congiuntamente in presenza di questioni multisettoriali o non rientranti nella competenza di alcuno di essi.

#### Art. 11.

##### *(Comitati regionali di collegamento)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, ciascuna, un comitato avente la funzione di svolgere nel territorio di competenza i compiti dell'Autorità italiana che non necessitano di uno svolgimento unitario accentrato.

2. I comitati informano tempestivamente e permanentemente il consiglio dell'Autorità italiana dei rischi per la salute umana derivanti da alimenti o mangimi che abbiano rilevato nel territorio e dei risultati dell'attività svolta.

3. I comitati regionali esplicano, altresì, attività consultiva in ordine alle funzioni di cui all'articolo 12, in ogni caso in coerenza con i risultati degli studi del comitato scientifico di settore.

4. Ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri di nomina dei componenti del rispettivo comitato.

#### Art. 12.

##### *(Attività normativa delle regioni e delle province autonome)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della po-

testà legislativa nelle materie dell'alimentazione e della tutela della salute, provvedono all'attuazione della normativa dell'Unione europea relativa all'oggetto della presente legge, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e in armonia con i princìpi di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.



